



Comune di Calasca Castiglione

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20
D.LGS. 175/2016 ALLA DATA DEL 31.12.2022.**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero in modalità videochiamata per il Segretario Comunale e per i Consiglieri Cocchini, Battaglia e Businaro, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/04/2022, convocato dal Sindaco con avvisi critti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. TIPALDI SILVIA - Sindaco	Sì
2. PIANA PAOLO - Consigliere	Sì
3. CASSANI WALTER - Consigliere	Sì
4. CHIARINOTTI LUCIANA -	No
5. PIROZZINI CORRADO - Assessore	Sì
6. ROLANDO FRANCO -	No
7. COCCHINI ALBA ROSA - Vice Sindaco	Sì
8. PRETTA CRISTINA - Consigliere	Sì
9. BATTAGLIA GIORGIO PRIMO - Consigliere	Sì
10. TAGLIAFERRI NICHOLAS - Consigliere	Sì
11. BUSINARO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste il segretario comunale DR. PIERPAOLO NICOLOSI.

Il Sindaco Avv. TIPALDI SILVIA, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/10/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.";

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calasca Castiglione, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2022, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- ConSer VCO Spa, CF 93024180031/P.IVA IT01945190039, con sede a Verbania (VB), in via Olanda n. 55, che si occupa della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali ai servizi medesimi - quota di partecipazione 0,2514%;
- Distretto Turistico dei Laghi srl, CF/P.IVA 01648650032, con sede a Stresa (VB), in Corso Italia n. 26, che si occupa della promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento - quota di partecipazione 0,01%;
- Società Idrablu Spa, CF 92001620035/P.IVA 01424590030, con sede a Domodossola (VB), in via Romita n. 13/bis, che si occupa della gestione del ciclo idrico integrato - quota di partecipazione 0,05%;

DATO ATTO che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente, le attività svolte dalle Società ConSer VCO Spa e Idrablu Spa risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione (art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016) e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP;

CONSIDERATO che la società Distretto Turistico dei Laghi srl svolge attività di produzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Ente (art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);

SI DÀ ATTO, pertanto, che l'ente intende mantenere le partecipazioni nella società ConSer VCO Spa, nella società Distretto Turistico dei Laghi srl e nella società Idrablu Spa in quanto ricorrono i presupposti di legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Calasca Castiglione alla data del 31 dicembre 2022, come risultanti dal documento "A", denominato "Revisione periodica delle partecipazioni, da approvarsi entro il 31/12/2023, (art. 20, c.1, TUSP)"
- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Scheda di Rilevazione dell'Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:
 - ConSer VCO Spa, CF 93024180031/P.IVA IT01945190039, con sede a Verbania (VB), in via Olanda n. 55 - quota di partecipazione 0,2514%;
 - Distretto Turistico dei Laghi srl, CF/P.IVA 01648650032, con sede a Stresa (VB), in Corso Italia n. 26 - quota di partecipazione 0,01%;
 - Idrablu Spa, CF 92001620035/P.IVA 01424590030, con sede a Domodossola (VB), in via Romita n. 13/bis - quota di partecipazione 0,05%;
- 4) di dare mandato agli uffici di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

N. 35 DEL 21/12/2023

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
Avv. TIPALDI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIERPAOLO NICOLOSI

=====
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Emanuele Vitale

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Emanuele Vitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/01/2024.

Calasca Castiglione, li 10/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIERPAOLO NICOLOSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

XXX Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIERPAOLO NICOLOSI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Calasca Castiglione, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE